

Avv. Enrica Gasperini
Revisore Contabile
Commercialista
Via Goldoni n.16- Olbia
Tel./Fax- 0789/21111

COMUNE DI OSCHIRI

Parere del Revisore dei Conti
sulla proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio anno 2017

IL REVISORE DEI CONTI del Comune di OSCHIRI, Avv. Enrica Gasperini,

VISTA la proposta di deliberazione di C.C. n. 200 del 19/10/2017 relativa al riconoscimento di un debito fuori bilancio di cui all'art. 194 comma 1 ,lettera a) del TUEL, per un totale complessivo di Euro 786,00 a seguito di sentenza esecutiva Comune di Oschiri/ Abbanoa;

VISTA la sentenza del Giudice del Tribunale Ordinario di Sassari n. 1294 in data 23.08.2013, di cui alla causa iscritta al n. 1 del R.G.A.C. per l'anno 2012 del Tribunale Civile di Sassari, promossa da Abbanoa S.p.A, con cui si accoglie la richiesta di annullamento, da parte di Abbanoa S.p.A. dell'ingiunzione fiscale n. 10197 in data 30.11.2011 emessa dal Comune di Oschiri per il pagamento di somme dovute per fornitura di energia elettrica somministrata dal servizio elettrico comunale.

Il Giudice rileva l'inesistenza del titolo giuridico che determina il credito vantato dall'Ente. Il risultato che non si è prodotto con l'ingiunzione 10197 è stato realizzato con l'atto di compensazione debiti/crediti in data 20.12.2014 (autorizzato con deliberazione di Giunta Comunale n.152/2014) per debiti/crediti tra consumi elettrici dell'ex ESAF e ABBANOVA e i consumi idrici del Comune fino al 31.12.2013, oltre la compensazione "aggiuntiva" in data 2015.

Nella stessa sentenza il Comune di Oschiri è condannato a rifondere alla controparte le spese di giudizio quantificate in €. 4.500,00 oltre le spese generali ed ulteriori accessori di legge.

A seguito della suddetta sentenza è pervenuta al Comune di Oschiri pro forma di parcella dell'Avv. Vincenzo Frenda, con Studio legale in Via Logudoro, n. 24 - 09127 Cagliari, avente ad oggetto: "Saldo prestazioni di assistenza e rimborso anticipazioni nella vertenza Abbanoa S.p.A. c/ Comune di Oschiri - Tribunale di Sassari - R.C.A. n. 1/2012 - Sentenza del 23 agosto 2013", con la quale è richiesto al Comune di Oschiri, come da sentenza, il pagamento delle spese di giudizio, delle spese generali e degli ulteriori accessori di legge per un importo complessivo di € 7.352,04. Nel dettaglio di parcella è presente la somma di € 786,00 per "Spese esenti ex art. 15 del DPR 633/72 (contributo unificato di € 759,00 e marca da bollo per diritti di cancelleria per € 27,00)", non conteggiata al momento del riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 7 luglio 2017.

VISTO che la procedura di sanatoria del debito fuori bilancio di €. 786,00 riguarda una obbligazione nascente da sentenza esecutiva, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs 267/2000, da coprire mediante utilizzo di risorse correnti del Bilancio 2017 - 2019.

VISTO l'art. 239, primo comma, lettera b, del D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267, così come modificato dall'art. 3 lett. o) del D.L. 174/2012, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprime il proprio parere sulle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE per l'adozione della proposta summenzionata relativamente al pagamento del debito in quanto lo stesso, scaturisce da obbligazioni sorte in capo all' Ente e discendente da sentenza esecutiva.

Il Revisore ricorda l'obbligo per l'Ente alla trasmissione degli atti inerenti i provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni alla competente procura della Corte dei Conti.

Olbia, 23/10/2017

IL REVISORE DEI CONTI

Avv. Enrica Gasperini

